COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 22.2.2021
COM(2021) 75 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2019/125, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

1. CONTESTO

L'obiettivo del regolamento (UE) 2019/125[1] è prevenire, da un lato, la pena di morte o, dall'altro, la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti in paesi al di fuori dell'UE, vietando o sottoponendo a restrizioni il commercio di determinate merci. Il regolamento distingue fra le merci che:

- sono intrinsecamente abusive e non dovrebbero essere oggetto di scambi commerciali (allegato II), o
- possono avere usi legittimi, come le attrezzature utilizzate a fini di contrasto (allegato III), oppure sono destinate all'uso terapeutico (allegato IV).

Il commercio di tali merci è soggetto a determinate restrizioni. In particolare il regolamento:

i. vieta le importazioni, le esportazioni e il transito verso, da o attraverso l'UE delle merci elencate nell'allegato II che sono praticamente utilizzabili solo per la pena di morte o per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. È altresì fatto divieto di fornire qualsiasi assistenza tecnica relativa a tali merci, compresa specificamente la formazione su come utilizzarle. La pubblicità di tali merci sulla stampa o su internet, l'acquisto di spazi pubblicitari sulle emittenti televisive o radiofoniche, l'esposizione o la messa in vendita in occasione di una mostra o fiera sono a loro volta oggetto di divieto;

ii. sottopone le merci elencate nell'allegato III che potrebbero essere utilizzate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, ma che possono anche avere altri usi legittimi (applicazione della legge), a una previa autorizzazione di esportazione, concessa caso per caso. La stessa autorizzazione è necessaria anche per fornire assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi a questa categoria di merci;

iii. disciplina il commercio di merci, come sostanze chimiche o farmaceutiche (allegato IV), che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte (ad es. prodotti utilizzabili per l'esecuzione della condanna capitale tramite iniezione letale).

L'allegato I del regolamento elenca le autorità negli Stati membri che, a norma dell'articolo 20 del medesimo, sono abilitate ad assumere decisioni sulle richieste di autorizzazioni o a vietare a un esportatore di utilizzare l'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione. Gli elenchi delle merci vietate e sottoposte a controlli figurano negli allegati II, III e IV del regolamento. L'allegato V fa riferimento all'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione (la parte 1 riguarda le "Merci" mentre la parte 2 riguarda le "Destinazioni").

2. BASE GIURIDICA

A norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2019/125, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per modificare gli allegati I, II, III, IV, V, VI VII, VIII e IX del regolamento[2]. La presente relazione è prescritta dal suo articolo 29, paragrafo 2, a norma del

[1] Regolamento (UE) 2019/125, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (GU L 30 del 31.1.2019, pag. 1).

[2] L'allegato VI elenca i territori degli Stati membri di cui all'articolo 11, paragrafo 2. L'allegato VII descrive il formulario di autorizzazione di esportazione o di importazione ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1. L'allegato VIII descrive il formulario di autorizzazione di fornitura di servizi di intermediazione ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1. L'allegato IX descrive il formulario di autorizzazione di fornitura di assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1.

quale il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 16 dicembre 2016 e la Commissione deve elaborare una relazione sulla delega di detto potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni.

3. ESERCIZIO DELLA DELEGA

La Commissione, cui è stata conferita la delega di potere nel 2016[3], ha esercitato il potere di adottare atti delegati in tre occasioni, come descritto di seguito:

a) il REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/181 DELLA COMMISSIONE del 18 ottobre 2017[4] ha modificato l'allegato V aggiungendo la Repubblica dominicana, Sao Tomé e Principe e il Togo all'elenco delle destinazioni cui si applica l'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione[5] ed è entrato in vigore il 14 febbraio 2018, il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

b) il REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/621 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2020[6] ha modificato l'allegato I aggiornando le voci di varie autorità competenti e l'allegato V aggiungendo la Gambia e il Madagascar all'elenco delle destinazioni cui si applica l'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione ed è entrato in vigore il ventesimo giorno (27 maggio 2020) successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

c) il REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/139 DELLA COMMISSIONE del 4 dicembre 2020[7] ha modificato il riferimento al Regno Unito nell'allegato I, ha modificato l'allegato V aggiungendo il Regno Unito all'elenco di destinazioni cui si applica l'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione ed è entrato in vigore il quinto giorno (13 febbraio 2021) successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Prima dell'adozione di questi atti delegati la Commissione ha consultato gli esperti designati da ciascuno Stato membro in sede di gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio"[8].

[3] Regolamento (UE) 2016/2134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (GU L 338 del 13.12.2016, pag. 1).

[4] GU L 40 del 13.2.2018, pag. 1.

[5] Con "autorizzazione generale di esportazione dell'Unione" si intende un'autorizzazione per le esportazioni che si applica alle sostanze chimiche utilizzabili per l'esecuzione tramite iniezione letale (allegato IV del regolamento). È utilizzata quando tali merci/sostanze chimiche sono esportate verso paesi che hanno abolito la pena di morte per tutti i reati, confermandone l'abolizione mediante un impegno internazionale. Per quanto riguarda i paesi che non sono membri del Consiglio d'Europa, detto elenco comprende i paesi che hanno non solo abolito la pena di morte per tutti i reati, ma anche ratificato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici senza riserve.

[6] GU L 144 del 7.5.2020, pag. 1.

[7] GU L 43 dell'8.2.2021, pag. 5.

[8] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

4. CONCLUSIONI

Con la presente relazione si ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/125, La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.

La Commissione rileva la necessità di prorogare, ossia di prolungare per un ulteriore periodo di cinque anni, il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 24 e 29 del regolamento (UE) 2019/125. Detta proroga si rende necessaria, tra altre cose, per rispondere quando sono sviluppate nuove merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti; quando uno o più paesi terzi rispettano i requisiti per l'applicazione dell'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione o violano l'impegno internazionale di abolire la pena di morte per tutti i reati; oppure quando cambiano i dati delle autorità competenti.

L'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento prevede che la delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.